



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 15 giugno 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1520 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2019, avente ad oggetto: spettanze,

TRA

04.555

_____, tutti rappresentati e difesi dall'avv. E. Grassini, in virtù di separate procure allegate al ricorso e depositate all'interno del fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caserta, c.so Giannone n. 86,

RICORRENTI

E

Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del Direttore generale p.t., elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ASL in Avellino, via degli Imbimbo n. 10, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione degli avv. M. Di Trolio ed E. Iannaccone,

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato telematicamente il 13.03.2019 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'ASL al fine di sentire accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'art. 9 dell'Accordo Integrativo Regionale Campania di cui al Decreto Regionale n. 87/2013 e, quindi, l'inadempimento della ASL resistente per l'illegittima interruzione del pagamento dell'indennità di euro 3,00 prevista dall'art. 9 c. 2 AIR Campania 2013 citato e, per l'effetto, condannare la ASL Avellino al pagamento nei confronti dei ricorrenti della predetta indennità, e quindi delle somme specificate per ciascuno di essi in ricorso, in funzione del totale delle ore prestate relative ai mesi ivi espressamente indicati, oltre danni da svalutazione e interessi dalla data di maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge da attribuirsi in favore del procuratore distrattario.

A sostegno della domanda hanno esposto:



- di essere medici convenzionati con l'ASL di Avellino per la continuità assistenziale, i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dall'ACN per la medicina generale 23.03.2005 e dall'AIR Regione Campania di cui al decreto regionale n. 87 del 24 luglio 2013;
- che il predetto AIR prevede, all'art. 9, comma 2, che "Tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità, ma anche il maggiore tasso di morbilità e mortalità infantile, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente accordo regionale, una indennità oraria di € 3,00/ora. La corresponsione dell'indennità decorre da quanto previsto dal precedente AIR";
- che il citato art. 5, "Compiti del medico", oltre a richiamare gli ordinari compiti del medico già tutti previsti dall'ACN aggiunge, al comma 6, "Il medico di C.A. partecipa ai Protocolli Applicativi specifici previsti nei piani applicativi proposti dalle Commissioni aziendali/regionale per l'appropriatezza delle prestazioni previste dal presente accordo. Per i medici di Continuità assistenziale tali protocolli devono prevedere il contenimento della spesa farmaceutica anche attraverso progetti di informatizzazione dell'attività effettuata, della promozione e dell'utilizzo del farmaco generico e delle farmacie pubbliche, per l'appropriatezza dei ricoveri, per incrementare l'assistenza domiciliare...";
- che in esecuzione del suddetto accordo l'ASL resistente sino al mese di maggio 2018 aveva sempre regolarmente corrisposto tutte le voci ivi indicate, mentre dal mese di giugno 2018 aveva inaspettatamente interrotto il pagamento della indennità oraria di euro 3,00;
- che sussistevano tutti i requisiti previsti dall'accordo per l'erogazione dell'indennità, infatti avevano fatto costante applicazione delle indicazioni contenute nei protocolli regionali e aziendali specifici e avevano seguito apposite ore aggiuntive di formazione dedicate all'età pediatrica, in attuazione dell'obiettivo programmatico di una più efficace tutela dei nuovi nati;
- che per quanto riguarda l'integrazione del servizio di continuità assistenziale nella rete informatica regionale, con conseguente informatizzazione delle sedi, l'obbligo di attivazione del sistema informativo rientrava tra le competenze dell'ASL, e che in ogni caso fino al mese di maggio 2018 la stessa ASL aveva riconosciuto la spettanza dell'emolumento richiesto.

Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituita l'ASL, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Ha, in particolare, dedotto che l'indennità per cui è causa non è un automatismo stipendiale, ma viene corrisposta in dipendenza dallo svolgimento di specifici compiti e previa verifica sul raggiungimento di obiettivi annuali; aveva pertanto ritenuto di sospendere l'erogazione nelle more dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti per la relativa attribuzione ai medici, non senza aver attivato il contraddittorio con le rappresentanze sindacali.

La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione e all'esito dell'udienza odierna - svoltasi mediante lo scambio e il deposito telematico di



sintetiche note scritte, giusta quanto previsto dall'art. 83, comma 7 del d.l. 18/2020, conv. dalla l. 27/2020, dal protocollo di intesa del 30 aprile 2020 sottoscritto dal Presidente vicario del Tribunale di Benevento, dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e dal decreto n. 72/2020 del Presidente del Tribunale vicario e del Procuratore della Repubblica - è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.

I ricorrenti sono, pacificamente, tutti medici che svolgono per l'ASL di Avellino il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), che integra il servizio reso dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta per assicurare l'assistenza medica nelle 24 ore.

I relativi rapporti di lavoro, di natura convenzionale, sono disciplinati dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale del 23.03.2005 nonché dall'Accordo Integrativo Regionale per la Regione Campania approvato con decreto del commissario *ad acta* n. 87 del 24.07.2013, come modificato e integrato dal decreto n. 149 del 24.12.2014.

In questa sede lamentano l'interruzione, a far data dal mese di giugno 2018, dell'erogazione dell'indennità oraria di € 3,00 prevista dall'art. 9 del capo IV dell'AIR, fino a quel momento ininterrottamente corrisposta dall'ASL resistente.

L'art. 72 dell'ACN definisce la misura oraria dell'onorario professionale spettante ai medici di continuità assistenziale, a fronte dell'espletamento dei compiti demandati ai medici di CA dall'art. 67 dello stesso accordo. Quest'ultima norma prevede espressamente anche che "Il medico di continuità assistenziale partecipa alle attività previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste attività vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. Tali attività sono primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale del presente Accordo, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, anche mediante la regolamentazione di eventuali attività ambulatoriali" (comma 17), e che "Con gli accordi regionali e aziendali sono individuati gli ulteriori compiti e le modalità di partecipazione del medico di continuità assistenziale alle attività previste nelle équipes territoriali, nelle Utap e nelle altre forme organizzative delle cure primarie" (comma 18).

In attuazione delle predette disposizioni dell'ACN, l'AIR per la Regione Campania di cui al DCA n. 87 del 2013, all'art. 9 del capo IV, dedicato alla continuità assistenziale, ha previsto che "I compensi per ogni ora di attività svolta ai sensi del Capo III del presente Accordo, dell'ACN per la medicina generale vigente e così come previsto dal precedente AIR, sono stabiliti secondo la seguente tabella dalla pubblicazione del presente: Onorario Professionale € 22,46" (comma 1). Ha poi disposto che *"Tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità, ma anche il maggiore tasso di morbilità e mortalità infantile, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente accordo regionale, una indennità oraria di €*



3,00/ora. La corresponsione dell'indennità decorre da quanto previsto dal precedente AIR" (comma 2).

A sua volta, l'art. 5 dell'AIR individua, ai commi da 1 a 5, i compiti dei medici di CA in coerenza con quanto previsto dall'art. 67 dell'ACN, mentre al comma 6 prevede una serie di compiti aggiuntivi ("Il medico di C.A. partecipa ai Protocolli Applicativi specifici previsti nei piani applicativi proposti dalle Commissioni aziendali/regionale per l'appropriatezza delle prestazioni previste dal presente accordo. Per i medici di Continuità assistenziale tali protocolli devono prevedere il contenimento della spesa farmaceutica anche attraverso progetti di informatizzazione dell'attività effettuata, della promozione e dell'utilizzo del farmaco generico e delle farmacie pubbliche, per l'appropriatezza dei ricoveri, per incrementare l'assistenza domiciliare. Il medico di C.A., partecipa su base volontaria e secondo una graduatoria legata all'anzianità di incarico aziendale di C.A., ai modelli sperimentali di assistenza integrata con la Medicina di famiglia concordati a livello aziendale anche con trasferimento di parte dell'attività oraria dalla fascia notturna a quella diurna feriale").

Le parti sociali hanno dunque inteso attribuire ai medici di CA operanti nella Regione Campania compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ACN, come peraltro espressamente previsto da quest'ultimo. Tali compiti ulteriori consistono, essenzialmente, nella partecipazione ai protocolli applicativi specifici previsti nei piani applicativi per l'appropriatezza delle prestazioni, nonché eventualmente nella partecipazione, su base volontaria, ai modelli sperimentali di assistenza integrata con la medicina di famiglia.

In virtù di tali compiti ulteriori - ma non soltanto - le parti hanno concordato l'attribuzione ai medici di un'indennità oraria di € 3,00, aggiuntiva rispetto all'onorario professionale di € 22,46; infatti, tale indennità è corrisposta "tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità, ma anche il maggiore tasso di morbilità e mortalità infantile, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori".

Il tenore letterale delle previsioni dell'AIR è tale da far ritenere che l'indennità oraria aggiuntiva sia prevista in via generale in favore dei medici di CA campani, in considerazione della previsione di compiti e oneri aggiuntivi (applicazione dei protocolli specifici per l'appropriatezza delle prestazioni, ulteriori compiti derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA, attività volta a razionalizzare gli interventi non differibili nei confronti dei pazienti in età infantile e - in particolare - partecipazione a specifica formazione) anche questi previsti, in via generale, dall'AIR stesso.

Ed invero, lo stesso AIR prevede contestualmente che le apposite commissioni aziendali e regionale formulino i piani applicativi per l'appropriatezza delle prestazioni con i connessi protocolli applicativi specifici; fa carico alle AASSLL campane di prevedere in via sperimentale, sulla base di specifici accordi aziendali, la informatizzazione e l'accesso internet delle sedi di CA su tutto il territorio della regione, con particolare riferimento al collegamento a reti aziendali, regionali, nazionali (art. 6 "Competenze delle aziende"); dispone infine, nella richiamata ottica di



razionalizzare al massimo gli interventi non differibili verso i pazienti in età infantile, che "I Corsi di formazione previsti dall'art 20 dell'ACN vigente [in almeno 40 ore annue, n.d.r.] sono organizzati obbligatoriamente dalle Aziende per i medici della Continuità Assistenziale con incarico a tempo indeterminato per un orario complessivo annuo di 60 ore, di cui almeno 20 ore indirizzate all'attività formativa specifica per l'età pediatrica e tutte da organizzarsi al di fuori dell'orario di servizio, come già previsto dal precedente AIR. 2. Gli indirizzi di programma dei suddetti Corsi sono elaborati dal Comitato Aziendale salvo specifici indirizzi regionali condivisi in Comitato ex art. 24", specificando altresì che "Al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art. 9 del presente Capo" (art. 12).

L'indennità in esame, quindi, essendo finalizzata a remunerare i compiti del medico di continuità assistenziale operante in Campania, deve ritenersi un vero e proprio emolumento aggiuntivo, a carattere retributivo, rientrante nel compenso complessivamente dovuto in base al trattamento economico previsto dall'art. 9 dell'AIR.

L'ASL resistente sostiene che l'attribuzione dell'indennità presupporrebbe una verifica annuale sul conseguimento degli obiettivi. Nell'ambito delle previsioni degli accordi in esame non è però dato rinvenire previsioni che subordinino l'attribuzione dell'indennità oraria alla verifica sul raggiungimento di specifici obiettivi annuali; infatti, la norma di cui all'art. 5, comma 7 dell'AIR, richiamata dall'ASL a sostegno del proprio assunto, è riferita unicamente al caso di partecipazione dei medici ad attività previste a livello regionale e aziendale e per le quali sia prevista la fissazione di obiettivi. Il raggiungimento di obiettivi non si configura dunque quale condizione imprescindibile per la corresponsione dell'indennità in questione, la quale trova il proprio fondamento nell'art. 9, comma 2 dell'AIR, che non contiene alcun rinvio al citato art. 5, comma 7.

Per tutte le ragioni esposte l'interruzione unilaterale (anche se qualificata come mera sospensione: cfr. nota prot. 1382 del 6.07.2018 in prod. ASL) dell'erogazione di un'indennità concordata dalle parti sociali in virtù di compiti e oneri aggiuntivi che, nel contesto dell'AIR che l'ha prevista, si configurano non come volontari o meramente eventuali, bensì come ordinariamente facenti carico ai medici di CA operanti in Campania, non appare legittima.

A ciò si aggiunga che l'ASL, pur lamentando che i ricorrenti abbiano omissis di dimostrare di aver svolto le funzioni necessarie alla fruizione dell'indennità, non ha né specificamente dedotto, né dimostrato che dal mese di giugno 2018 in avanti abbiano cessato di svolgere le funzioni in dipendenza dalle quali fino al mese di maggio era stato regolarmente corrisposto loro il compenso aggiuntivo, o che siano mutate le relative modalità.

L'ASL di Avellino va conseguentemente condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti e per i periodi indicati per ciascuno di essi in ricorso, delle seguenti somme, quantificate sulla base dei conteggi formulati in ricorso in relazione al numero di ore lavorate e non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'ASL:



OMISSIS

A tali somme si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto dell'istruzione solo documentale e in misura minima stanti l'assenza di questioni complesse e la limitata attività processuale svolta, con attribuzione al procuratore anticipatario.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'ASL di Avellino al pagamento, a titolo di indennità oraria aggiuntiva ex art. 9, comma 2 AIR 2013 e per i periodi indicati per ciascun ricorrente in ricorso, delle seguenti somme, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della L. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della L. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione del credito al saldo:

OMISSIS

1

OMISSIS

2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, da in euro
oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e
rimborso c.u. eur , con distrazione in favore del procuratore anticipatorio.
Benevento, 15 giugno 2020.

Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari

